



COMUNE DI MIRANO



Regolamento per l'istituzione e la disciplina del mercato contadino nel Comune di Mirano

approvato con al DCC n. 91 del 29.09.2009

Art. 1 – Istituzione.

E' istituito in territorio del Comune di Mirano il mercato contadino denominato:

“Il mercato torna a Piazza delle Erbe”

riservato ai produttori agricoli ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.11.2007 pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29.12.2007.

Il Mercato si svolge settimanalmente, è ubicato in via Barche, dalle ore 08.00 alle ore 13,00 del venerdì su area individuata dalla Giunta Comunale ed è costituito da n. 10 posteggi di vendita. Il numero dei posteggi può variare secondo l'andamento stagionale.

Art. 2 – Finalità.

Il mercato ha lo scopo di:

- a) favorire e promuovere la vendita diretta al consumatore dei prodotti dell'agricoltura locale;
- b) incentivare la conoscenza ed il consumo dei prodotti locali nel rispetto della naturale stagionalità di maturazione degli stessi, nella trasparenza del prezzo e della sua formazione e secondo un equo rapporto qualità/prezzo;
- c) assicurare al consumatore la provenienza e la completa tracciabilità dei prodotti delle aziende agricole veneziane garantendo qualità, freschezza e genuinità;
- d) promuovere la cultura rurale e la particolarità degli ambiti agrari provinciali attraverso la conoscenza delle produzioni tipiche, tradizionali e biologiche;
- e) realizzare, nell'ambito del mercato, almeno una iniziativa annua di valorizzazione delle produzioni agroalimentari del territorio con particolare riguardo alla sostenibilità ecologica delle stesse e al loro valore alimentare e nutrizionale.

Art.3 – Gestione.

Il mercato è affidato in gestione dal Comune al coordinamento delle associazioni professionali dei produttori agricoli più rappresentative a livello provinciale (Coldiretti, Cia, Confagricoltura).

Il gestore dovrà in ogni caso assicurare la partecipazione al mercato ai produttori di tutte le associazioni con proprie strutture, insegne, marchi e simboli sociali.

Il gestore deve assicurare almeno un terzo dei posti assegnati alle aziende agricole non associate qualora ve ne fosse richiesta.

I rapporti tra il soggetto gestore ed il Comune di Mirano sono regolati da un'apposita convenzione.

Art. 4 – Organizzazione.

Al gestore, in collaborazione, con l'Amministrazione Comunale, sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) organizzazione del funzionamento del mercato con particolare riguardo alla gestione e allestimento delle strutture e delle attrezzature espositive, alla logistica e all'acquisizione di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del mercato;
- b) proporre alla Giunta Comunale i criteri di selezione delle richieste di posteggio da parte delle aziende agrarie se eccedenti gli spazi disponibili;

- c) predisposizione della eventuale graduatoria delle aziende richiedenti;
- d) gestione dei rapporti tra aziende operanti nel mercato in uno spirito di reciproca collaborazione;
- e) monitoraggio della qualità dei prodotti, soprattutto riguardo alla provenienza e ai prezzi praticati;
- f) promozione del mercato contadino nel suo complesso.

Art. 5 – Soggetti ammessi alla vendita.

Sono ammessi alla vendita gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative agricole e i loro consorzi.

I soggetti ammessi alla vendita devono essere in possesso dei requisiti previsti nell'art. 4 del D.Lgs. 18.05.2001 n. 228.

L'impresa agricola deve essere ubicata nell'ambito territoriale della Provincia di Venezia, Padova o Treviso, con una prelazione a favore delle aziende di Mirano e dei Comuni limitrofi.

Art. 6 – Prodotti in vendita.

Possono essere posti in vendita i prodotti agroalimentari freschi o trasformati propri delle aziende agricole ammesse al mercato, fatto salvo il principio di prevalenza di cui all'art. 4, comma 1 del D.lgs. 228/2001, a condizione che i prodotti non aziendali provengano, esclusa ogni intermediazione commerciale, unicamente da altre aziende agricole singole o associate, aventi sede nel territorio regionale.

I prodotti devono provenire preferibilmente da coltivazioni o allevamenti dell'area dall'art.5 – comma 3, tranne che per le produzioni tipiche con ambito territoriale interprovinciale e regionale per le quali si farà riferimento all'intero territorio di produzione.

I prodotti posti in vendita devono essere conformi alla vigente disciplina in materia di igiene degli alimenti, presentati ed etichettati nel rispetto della normativa in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine.

In caso di vendita promiscua, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare o evidenziare con idonei strumenti comunicativi, i prodotti con marchi di qualità inerenti la tipicità (DOP – IGP), i prodotti da agricoltura biologica, i vini DOC o DOCG , eventuali specifici marchi aziendali di prodotto.

L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa o dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai relativi familiari coadiuvanti nonché da personale dipendente regolarmente assunto da ciascuna azienda.

Art. 7 – Obblighi.

Gli operatori devono occupare lo spazio di vendita loro assegnato entro le ore 8,00 del venerdì in cui si effettua il mercato e lasciare pulita e sgombra da rifiuti l'area di vendita e le aree circostanti entro le ore 13,30.

- Ogni azienda che partecipa alle vendite è tenuta al pagamento della tassa occupazione suolo pubblico, tassa asporto rifiuti solidi urbani, della fornitura di acqua, gas ed energia

elettrica se dovuti e di altre eventuali spese nel caso siano previste. La quota di ogni singola azienda dovrà essere versata al gestore che provvede, in unica soluzione, al pagamento di quanto dovuto al comune e alle aziende fornitrici.

A ogni operatore è fatto obbligo di smaltire i rifiuti dell'attività di vendita negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.

Art. 8 – Disciplina amministrativa e controlli.

L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito dei mercati contadini, secondo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.11.2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.

Il mercato è soggetto all'attività di controllo del Comune, che accerta il rispetto delle disposizioni di cui al sopra citato decreto e del presente regolamento.

Per quanto attiene la provenienza dei prodotti in vendita e le caratteristiche merceologiche inerenti i prodotti tipici e/o tradizionali il Comune può avvalersi della collaborazione dell'Unità Operativa Agricoltura e Alimentazione della Provincia di Venezia.

In caso di reiterate violazioni della legge o del presente regolamento può essere disposta l'esclusione degli operatori dal mercato.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^